



**Politecnico
di Torino**

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax: +39/(0)11/090-5755 –

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
NELL'AMBITO DELLO SDA PER LA FORNITURA DEI "SERVIZI AGLI IMMOBILI" IN USO, A QUALSIASI
TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CIG BBB5AD827D - CUI S00518460019202500008**

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione"), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno il 16.08.1967, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società _____ con sede legale in _____, Codice Fiscale _____ (di seguito denominato anche "Affidatario", "Contraente") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- Consip S.p.A. ha istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento. Il bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) e relativi allegati sono stati inviati alla GUUE in

data 03/07/2023 e pubblicati sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;

- in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1986/2025 del 03.12.2025, il Politecnico di Torino ha autorizzato l'avvio dell'appalto specifico per l'affidamento dei servizi di manutenzione impianti elettrici e speciali nell'ambito dello SDAPA per la fornitura dei "servizi agli immobili" in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni mediante il ricorso al sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con successivo Decreto del Direttore Generale n. ____/2026 del _____ sono stati approvati i relativi atti di gara (Capitolato d'Oneri allegato alla lettera d'invito, Capitolato tecnico e relativi allegati), che hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
- il valore complessivo dell'appalto è pari a € 11.606.900,69 (al netto dell'IVA), comprensivo delle opzioni previste dagli atti di gara, degli importi stimati per le varianti contrattuali, nonché dell'accantonamento ai fini della rivalutazione ISTAT. L'importo posto a base di gara è pari ad € 4.354.754,61, di cui € 44.705,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa complessiva per l'acquisto in oggetto troverà copertura nel bilancio del Politecnico a valere sulla seguente unità analitica: UA.00.01.38.06.001 PROGES.CGPE Gestite;
- a seguito della procedura ristretta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicataria la società _____ che ha offerto un ribasso unico percentuale da applicare all'importo delle prestazioni a "canone" e, per quanto concerne le prestazioni "a consumo", all'elenco prezzi di riferimento della Regione Piemonte, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione in favore della Società _____, nei cui confronti sono state svolte - con esito positivo - le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. c) del Codice;
- il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 18, co. 3 lett. c), del Codice non trova applicazione in quanto trattasi di appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione;

- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- decorso infruttuosamente il termine di 30 (trenta) giorni previsto per il rilascio dell'informativa antimafia, si procede, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;
oppure
- considerato il grave danno all'interesse pubblico che deriverebbe dalla mancata esecuzione immediata della prestazione e stante l'urgenza di dar corso all'affidamento, si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;
- l'Affidatario dichiara che, da quanto risulta dalla documentazione predisposta da Consip per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:

"Contratto di appalto specifico": il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società _____;

"Affidatario", "Contraente" o "Appaltatore": la Società _____ cui è affidato il presente contratto;

"Amministrazione Committente" (di seguito anche denominata "Amministrazione"): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

"Capitolato d'Oneri istitutivo" (di seguito denominato anche "Capitolato d'Oneri"): il documento predisposto da Consip S.p.A., che disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione;

“Capitolato tecnico dell'appalto specifico” o “Capitolato tecnico Allegato 1” (di seguito denominato anche “Capitolato Tecnico” o “C.T.”): il documento nel quale vengono precisate nel dettaglio le modalità, i tempi di esecuzione delle prestazioni che l'Operatore Economico Affidatario dovrà garantire;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;

“DUVRI”: documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

“Responsabile Unico del Progetto (RUP)”: il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante nell'interesse proprio per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici;

“Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)”: il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali;

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, le Offerte Tecnica ed Economica presentate dall'Affidatario, quest'ultima allegata al presente atto (**All. 1**), il DUVRI (**All. 2**).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalla Legge n. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Codice dei contratti pubblici", come recentemente modificato e integrato dal D.lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (nel seguito Correttivo);
- dal Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nella L. 2248/1865 allegato F e nel R.D. n. 827/1924;
- dal bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) e relativi allegati, istituito da Consip S.p.A. per l'acquisizione dei servizi di manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento nell'ambito dello SDAPA per la fornitura dei "servizi agli immobili" in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, inviato alla GUUE in data 03/07/2023 e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
- dalle norme richiamate nella documentazione di gara dell'appalto specifico avviato dal Politecnico di Torino, in particolare dalle condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati; per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice civile;
- dal D. Lgs. 231/2007, e in particolare gli articoli 1, comma 2, lett. pp), 10 e 20, nonché l'art. 2 del relativo allegato tecnico;
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato.

2. L'Affidatario, all'atto della firma del contratto accetta specificatamente per iscritto tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni, nonché quelle contenute nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, cui si rinvia. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.

3. L'assunzione dell'appalto specifico implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico di Torino,

come meglio definiti nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico e, in particolare, nel par. 4 – Oggetto dell'appalto, che distingue i Servizi Gestionali - relativi all'ottimizzazione dei processi di coordinamento delle attività e al controllo, da parte dell'Amministrazione, delle prestazioni erogate dal Fornitore - dai Servizi Operativi, relativi all'esecuzione o anche alla funzione di una prestazione tecnica. I servizi devono essere erogati presso le diverse sedi indicate nel medesimo paragrafo del Capitolato Tecnico, allo scopo di garantire il funzionamento degli impianti con la massima continuità in condizioni di sicurezza.

2. L'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, alle condizioni tecniche ed economiche offerte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 5

Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carico del servizio, quale risultante dal relativo verbale.

2. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

3. Verificata la qualità delle prestazioni erogate ed accertate le ragioni di convenienza, il Politecnico si riserva la facoltà – entro sei mesi dalla scadenza del contratto, di procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al rinnovo del contratto per una durata massima pari a ulteriori 3 anni, per un importo massimo di € 5.226.941,00 (al netto dell'IVA), comprensivo dei costi interferenziali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, degli importi stimati per le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, commi 1, lett. a), 3 e 9, D.lgs. 36/2023, tra cui rientra l'accantonamento ISTAT.

4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice (proroga contrattuale), per il periodo di 6 (sei) mesi, per l'importo massimo pari a € 822.715,08, comprensivo degli oneri per la sicurezza (al netto dell'IVA). In tal caso, l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

5. È escluso il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 6

Importo del contratto

1. Il valore del presente contratto ammonta ad € _____ di cui:

- Servizi "a canone": € _____, calcolato applicando all'importo delle prestazioni "a canone" (€ 3.107.100,60) il ribasso unico percentuale del _____ offerto in sede di gara;
- Servizi "a consumo": importo massimo stimato non garantito di € 1.202.948,72. Tali attività sono remunerate mediante i prezzi determinati sulla base dei prezzi di riferimento, applicando il ribasso unico percentuale del _____ offerto in sede di gara.
- Costi della sicurezza da interferenze € 44.705,29.

2. I quantitativi (ed il relativo importo stimato) degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, richiesti dalla Stazione appaltante nell'ambito del presente Contratto, sono determinati sulla base di dati storici in possesso della Stazione appaltante. Pertanto, gli stessi devono intendersi come quantitativi massimi che potranno subire variazioni in diminuzione in considerazione degli interventi che saranno effettivamente erogati dal Fornitore in funzione delle effettive esigenze della Stazione appaltante.

Articolo 7

Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1. Sono ammesse modifiche del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'estensione o la riduzione dell'ambito territoriale di svolgimento del servizio, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, nei limiti e alle condizioni di seguito stabilite.

In particolare, l'estensione o la riduzione potrà riguardare:

- l'inclusione o l'esclusione di edifici, immobili dotati di impianti elettrici ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti e computati nell'importo posto a base di gara (a titolo esemplificativo gli edifici di nuova attivazione);
- l'inserimento o la dismissione di singoli impianti, purché omogenei sotto il profilo tecnico e funzionale rispetto a quelli originariamente affidati.

Le variazioni:

- non potranno comportare un aumento o una diminuzione superiore al 11,5% dell'importo contrattuale;
- saranno compensate secondo quanto previsto nei documenti di gara, applicando i prezzi risultanti dall'aggiudicazione;
- non potranno in alcun caso alterare la natura, l'oggetto principale o l'equilibrio economico complessivo del contratto.

L'estensione o la riduzione territoriale è disposta con atto scritto della Stazione Appaltante, adeguatamente motivato, e produce effetti dalla data ivi indicata.

L'esecutore è tenuto ad adeguare l'organizzazione del servizio alle nuove condizioni territoriali, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi diversi da quelli espressamente previsti.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il contratto potrà parimenti essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto

4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto (importo massimo di € _____), l'Affidatario è tenuto alla loro esecuzione alle condizioni originariamente previste. Egli non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

Articolo 8

Ruolo e oneri del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico di Torino esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità degli stessi. Il Politecnico di Torino svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con il Gestore del servizio e gli operatori dell'Affidatario assegnati ai servizi, al fine di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.

2. L'Amministrazione individuerà idonei spazi per il personale addetto al servizio di presidio.

Articolo 9

Adempimenti e obblighi a carico dell'Affidatario

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Ferma l'osservanza di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'Affidatario è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri

dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali definite nei CAM di riferimento, come elencati ai paragrafi 4.3.1 e seguenti del Capitolato Tecnico, ove applicabili.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, come previsto al par. 4.3.5. del Capitolato Tecnico, cui si rinvia.

7. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

9. L'Affidatario è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, in uso esclusivo o condiviso, all'interno degli immobili oggetto dei servizi, e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Politecnico di Torino.

10. L'Affidatario si impegna a mantenere, per tutta la durata del Contratto, e conseguentemente a restituire all'Amministrazione al termine del contratto, i beni mobili e immobili, nello stato di conservazione esistente al momento della consegna (cfr. paragrafi 4.3.4 e 4.4.1 del Capitolato Tecnico). Il personale dell'Affidatario dovrà garantire che non vi accedano alle strutture persone estranee e non aventi titolo, a eccezione degli incaricati del servizio di pulizia, della manutenzione e controllo del Politecnico di Torino.

Articolo 10

Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nell'erogazione dei servizi, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Politecnico di Torino.
2. Nell'effettuazione dei servizi, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
3. L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.
4. Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti, responsabilità civile verso i terzi e verso dipendenti dello stesso per i rischi derivanti dalle attività relative al servizio appaltato.
5. A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha presentato la polizza assicurativa n. _____ del _____ rilasciata da _____, conformemente a quanto previsto al par. 30.2 del Capitolato d'onori.
6. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della citata polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 11

Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Politecnico.

Articolo 12

Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, l'Affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, cui si rinvia, garantendo l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara (CCNL C011) e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nel citato contratto collettivo nazionale, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore di servizio.

Oppure

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, l'Affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, cui si rinvia, garantendo l'applicazione del CCNL indicato nella propria offerta (CCNL _____), equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nel citato contratto collettivo nazionale, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore di servizio.

2. L'Affidatario ha comunicato all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, con indicazione del livello di inquadramento, mansione e monte ore settimanale di ciascun addetto, a conferma di quanto dichiarato in sede di offerta.

3. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

4. Su richiesta del Politecnico di Torino, l'Affidatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste.

5. In caso di riscontrata violazione di obblighi, il Politecnico, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni rilevate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera garanzia definitiva. Al verificarsi di tale ipotesi l'Affidatario deve immediatamente reintegrare la garanzia definitiva. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Affidatario si è posto in regola.

6. Alla scadenza del contratto l'Affidatario deve fornire al Politecnico l'elenco del personale dipendente (con esclusione del personale assunto negli ultimi sei mesi di durata contrattuale) effettivamente impiegato nei servizi di cui trattasi, completo di monte ore settimanale per addetto, qualifica, mansione, livello di inquadramento, contratto collettivo applicato, scatti di anzianità.

7. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Politecnico di Torino e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Affidatario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di quest'ultimo.

8. L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 13

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 117 del Codice - mediante polizza fideiussoria n° _____, emessa dalla società _____ conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 8, del Codice.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

4. Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 14

Subappalto

1. In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto al par. 10 del Capitolato d'onori, cui si rimanda.

Oppure

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.

2. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'Affidatario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, sarà tenuto in sede esecutiva a:

- inserire nei relativi contratti di subappalto o subcontratto le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. (art.119 comma 2-bis del D.lgs. n. 36/23);
- garantire l'applicazione da parte dei subappaltatori della normativa relativa ai CCNL applicabili, così come disposta all'art. 119, comma 12 del Codice. Nello specifico, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL dell'Affidatario principale, ovvero un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore (artt. 102, comma 1, lettera b) e 119, comma 7 del Codice. In tal caso, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele rilasciata dall'impresa subappaltatrice;
- a stipulare con piccole e medie imprese contratti di subappalto in misura non inferiore al _____ % delle prestazioni che si è riservato in sede di offerta di subappaltare.

3. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice.

Articolo 15

Certificato di verifica di conformità

1. Il Responsabile Unico del Progetto effettua, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto, la verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e suoi allegati, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. All'esito positivo della verifica di conformità, emette il certificato di verifica di conformità secondo quanto previsto al par. 4.4.2 del Capitolato tecnico, cui si rinvia.

Articolo 16

Prezzi e modalità di fatturazione

1. Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

2. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato, anche se non esplicitamente specificati nel capitolato.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Affidatario provvede all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Progetto del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della prestazione.

4. In particolare, il corrispettivo dovuto per il servizio viene erogato a seguito di fatturazione trimestrale posticipata che deve seguire il seguente iter:

- entro i 10 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni trimestre, il D.E.C., previo buon esito delle verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui al paragrafo 4.3.5, sulla base delle schede consuntivo intervento consegnate dal Fornitore e relative agli interventi di manutenzione correttiva a guasto e straordinaria eseguiti nel trimestre, considerati gli interventi sottoposti all'applicazione della franchigia così come definita nel presente documento ed eventualmente incrementata dal Fornitore in sede di offerta, provvede a comunicare al RUP il totale del corrispettivo dovuto al

Fornitore, decurtato delle eventuali penali applicate al netto dei ribassi offerti e dell'IVA;

- entro i 7 gg. lavorativi successivi alla comunicazione del Direttore dell'Esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento provvede ad emettere il certificato di pagamento riferito alla trimestralità di fornitura del servizio, applicando all'importo netto delle prestazioni la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 11, comma 6 Codice;
- il Fornitore provvede ad emettere la fattura sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente.
- In ordine alla predetta ritenuta dello 0,5%, le somme trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell'emissione da parte del D.E.C. del certificato di verifica di conformità finale di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico e del certificato di pagamento della rata di saldo.

5. In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo Internet www.fatturapa.gov.it.

6. Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

7. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture devono pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

8. Il pagamento delle fatture è effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

9. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 125, commi 3, 4, e 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

10. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto sono registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti sono effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale per le sole prestazioni a canone.
2. L'Appaltatore – ai fini dell'erogazione dell'anticipazione – dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma di esecuzione dei lavori, prodotto dall'Appaltatore ed approvato dalla Direzione Lavori secondo quanto previsto dall'art. 32 del CSA cui si rinvia.
3. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice e dell'art. 33, All. II.14 al Codice per le prestazioni a consumo non è ammessa l'anticipazione del prezzo.

Articolo 18

Revisione prezzi

4. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi delle prestazioni oggetto dell'appalto.
5. La presente clausola si attiva qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, rilevata in base al valore del sistema ponderato di indici ISTAT di cui all'art. 4.2 del Capitolato d'onori, cui si rinvia.

Articolo 19

Modalità di esecuzione del servizio

1. L'Affidatario è tenuto a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività di indicate nel Capitolato d'onori, nel Capitolato Tecnico, nell'offerta tecnica, nei relativi allegati nel rispetto delle tempistiche e delle frequenze in essi previste ed eventualmente offerte.

Articolo 20

Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

1. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d'onori, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'Offerta Tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

Articolo 21

Inadempienze e penali

1. Ove si verificano inadempimenti dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato tecnico. La penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

2. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, l'Amministrazione potrà applicare per ogni inadempimento accertato le penali riportate al par. 8 del Capitolato tecnico, cui si rinvia.

3. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

4. Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

5. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

6. Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 22

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Il presente contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
5. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
6. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 23

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
 - c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel Capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
 - e) subappalto non autorizzato della prestazione;
 - f) cessione totale o parziale del contratto;
 - g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;

- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e in tutti i casi in cui risulti accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del contratto;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 22.

3. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 22 ovvero di recesso dal contratto ai

sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Politecnico procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.

4. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte del servizio eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico il servizio ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Affidatario, la Stazione appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e il pagamento delle penali comminate.

6. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 24

Recesso del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 25

Esecuzione in danno

1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 26

Disdetta del Contratto da parte dell'Affidatario

1. Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'affidamento ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

2. In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 27

Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 28

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, l'Affidatario comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 29

Norme in materia di sicurezza

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.
2. Per attività straordinarie o di particolare rilevanza in termini di sicurezza, il Direttore dell'esecuzione potrà avvalersi di un coordinatore della sicurezza all'uopo incaricato che redigerà specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento; in tal caso l'Affidatario dovrà provvedere a redigere apposito POS e tutta la documentazione richiesta dal CSP prima dell'esecuzione dell'attività. Tali interventi saranno supervisionati, in fase di esecuzione, dal CSE.
3. Si rinvia a quanto previsto dal par. 4.3.2 del Capitolato tecnico.

Articolo 30

Norma generale

1. L'Affidatario esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell'arte e alle prescrizioni e direttive dell'Amministrazione Committente integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre degli eventuali beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'attività dell'Affidatario non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

3. L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda dell'Affidatario medesimo.

4. L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Committente disponibile al seguente link: <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pecommapolito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l'Affidatario, il Titolare del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, n. _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Titolare sono PEC: _____, per informazioni: _____.

Articolo 32

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 33

Spese e oneri fiscali

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Affidatario assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
2. L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 500,00 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 34

Sede e reperibilità

1. Per tutta la durata del Contratto l'Affidatario è tenuto a mantenere informato l'Amministrazione Committente circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto del Contratto, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

Articolo 35

Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 36

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato tecnico, alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 37

Documenti allegati

1. Sono materialmente allegati al presente Atto:
 - l'Offerta Economica dell'Affidatario (**All. 1**);
 - il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (**All. 2**).

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario
